

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1667)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1986

Disposizioni in materia di indennità di contingenza

ONOREVOLI SENATORI. — In conseguenza delle ben note vicende della trattativa interconfederale, originate dalle disdette degli accordi collettivi disciplinanti la materia della scala mobile, si è venuto a creare un quadro giuridico che potrebbe presentare elementi di incertezza. Difficoltà incontrate nel processo negoziale hanno impedito un suo esito fisiologico.

In luogo del contratto collettivo si è avuta una procedura di accoglimento, da parte del Ministro del lavoro, di una serie di dichiarazioni di adesione alla normativa in materia di scala mobile concordata nel settore pubblico, rilasciate dalla stragrande maggioranza delle organizzazioni imprenditoriali ed esplicitamente formulate in considerazione della seguente dichiarazione, consegnata in precedenza allo stesso Ministro dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative: « CGIL, CISL, UIL, con la sottoscrizione dell'accordo con il Governo per i lavoratori del pubblico impiego, dichiarano che il meccanismo e il modello di scala mobile in esso previsto, costituisce la soluzione da applicarsi a tutti i lavoratori dipendenti dei settori pubblici e privati ».

Il Governo, prendendo atto della dichiarazione delle organizzazioni sindacali e di quelle di adesione delle organizzazioni imprenditoriali e quindi confortato dalla quasi generale unanimità di consensi manifestata dalle parti sociali sulla nuova disciplina del meccanismo di adeguamento delle indennità di contingenza, ritiene opportuno, anche per allontanare la possibilità di un contenzioso, proporre una soluzione chiara sul piano legislativo, in modo da fornire un quadro certo di riferimento agli operatori.

Nel proporre l'intervento, il Governo è tuttavia consapevole che non è opportuno trasferire definitivamente la disciplina della intera materia della indennità di contingenza sul piano della legge, essendo essa sempre stata oggetto di disciplina, nella sua struttura, da parte della contrattazione collettiva.

Questa considerazione del preminente ruolo che, in una situazione di normalità, le parti sociali sono chiamate a svolgere con riferimento alla materia retributiva, modellandola con una aderenza alle particolari situazioni categoriali che in genere la legge è meno idonea a riflettere, ha suggerito la scelta di porre un limite temporale all'efficacia del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1989 i datori di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono stati stipulati accordi o contratti collettivi nazionali, che prevedano meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita, sono tenuti a corrispondere il predetto adeguamento determinandolo nella misura derivante dalla applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con la decorrenza e con le scadenze ivi previste.

2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la disciplina prevista nel comma 1.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.